

	VERBALE DI ACCORDO SUL RINNOVO	
	DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO	
	17 OTTOBRE 2012	
	L'anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di Ottobre in Ragusa	
	presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili delle provincia di Ragusa	
	(di seguito "ANCE Ragusa") sita in Ragusa, Viale dei Platani 34/B, si sono	
	incontrati	
	da una parte	
	l'ANCE Ragusa, rappresentata dal Presidente Sig. Giuseppe Grassia e dal	
	Vice presidente ai Rapporti Sindacali Geom. Sebastiano Caggia, con la	
	partecipazione della Commissione Lavoro e Sindacale, coordinata dallo stesso	
	Geom. Sebastiano Caggia e composta dai Sigg: Geom. Giuseppe Causarano,	
	Geom. Giorgio Firrincieli, Geom. Guglielmo Iurato, Geom. Giuseppe Molè,	
	con l'assistenza del Direttore Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino	
	dall'altra	
	le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori delle Costruzioni della provincia di	
	Ragusa (di seguito identificati con l'acronimo "OO.SS."):	
	FENEAL-UIL Ragusa, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Niccolò	
	Spadaccino;	
	FILCA-CISL Ragusa, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Luca Gintili	
	e dai componenti la Segreteria provinciale: Francesco Scannavino e Carlo	
	Spinello;	
	FILLEA-CGIL Ragusa, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Paolo	
	Aquila e dai componenti la Segreteria provinciale: Francesco Cascone e	
	Dott.ssa Graziana Stracquadanio	

dopo ampia ed articolata discussione relativa al rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, concordemente convengono quanto d'appresso:

EVR

In considerazione della grave crisi recessiva che ha duramente colpito il settore delle costruzioni del territorio e, tenuto conto che l'esercizio 2011 è da considerarsi esaurito, le Parti convengono di applicare il nuovo istituto per il periodo di vigenza del presente Accordo.

Tale istituto contrattuale, da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, sostituisce l'Elemento Economico Territoriale – E.E.T., cessato con decorrenza 1° gennaio 2011, e conglobato dalla medesima data nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.

L'E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Le Parti concordano che l'Elemento Variabile della Retribuzione sia fissato al 3,50% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Le Parti concordano, altresì, che il quinto indicatore su base provinciale, di cui all'allegato 3 del verbale di Accordo Nazionale del 19 aprile 2010, sia individuato nel numero di infortuni registrato dall'INAIL, a cui attribuiscono una incidenza ponderale in termini percentuali pari al 20%.

Le Parti individuano, quindi, come sotto riportato, le incidenze ponderali dei restanti sotto elencati quattro elementi:

1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 20%

2. Monte salari denunciato in Cassa Edile: 20%

3. Ore denunciate in cassa edile: 20%

4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'Istat: 20%.

La determinazione dell'E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei cinque parametri con le seguenti modalità temporali:

anno 2012: media triennio 2008/2007/2006 con media triennio 2007/2006/2005

anno 2013: media triennio 2009/2008/2007 con media triennio 2008/2007/2006

e così via per gli anni successivi, sino alla data che sarà stabilita dalle parti sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.

Le parti sociali territoriali sottoscriventi il presente accordo si incontreranno annualmente entro il mese di novembre per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto all'uopo disciplinato dal citato art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Con decorrenza 1° novembre 2012, visto quanto sopra, effettuata la comparazione del triennio 2007/2005 su triennio 2008/2006, il valore dell'EVR è erogato in misura piena, pari al 3,50%.

Il trattamento economico spettante agli operai ed agli impiegati, a titolo di elemento variabile della retribuzione, è assolto dall'impresa con la corresponsione mensile degli importi indicati nella tabella seguente, indipendentemente dalle ore lavorate, dalle ore di infortunio o malattia, dalle ore

per cigo, permessi o ferie effettuate dal dipendente.

Per gli operai, tali importi sono accantonati presso la Cassa Edile di Ragusa al netto delle ritenute di legge secondo il seguente criterio:

1. L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali agevolate, vigenti, a carico dell'operaio, sulle retribuzioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività', sull'importo indicato nella tabella seguente trattenendole mensilmente sul cedolino paga;
2. L'importo che deve essere accantonato mensilmente, insieme alla maggiorazione prevista dal CCNL, presso la Cassa Edile di Ragusa è pari all'importo indicato nella tabella seguente;
3. L'EVR accantonato sarà corrisposto agli aventi diritto dalla Cassa Edile in due rate semestrali, rispettivamente la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 ottobre.

Per l'anno 2012, come sopra specificato, le verifiche su base territoriale, degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'E.V.R., indicativi dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e sopra indicati, determinano, con decorrenza dal mese di novembre 2012, il riconoscimento dell'E.V.R. a livello territoriale e aziendale, nei seguenti importi mensili (fatti salvi eventuali errori di calcolo):

Categoria	EVR Valore mensile
Imp. 1 cat. Liv. 7	€ 49,65
Imp. 1 cat. Liv. 6	€ 44,69
Imp. 2 cat. Liv. 5	€ 37,24

Imp. 2 cat. Liv. 4/Op.spec. Liv. 4 € 34,76

Imp. 3 cat. Liv. 3/Op.spec. Liv. 3 € 32,28

Imp. 4 cat. Liv. 2/Op.qualif.Liv. 2 € 29,05

Imp. 4 cat. Liv. 1/Op.com. Liv. 1 € 24,83

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

Contribuzione

Le Parti, verificate le risultanze di bilancio degli Enti Bilaterali Paritetici, Cassa Edile ed Ente Sfera, unanimemente concordano nel fissare le seguenti aliquote contributive di equilibrio dei singoli servizi ed istituti disciplinati dagli artt.2, 3, 4, 6, 16, 18, 21 e 23, del CCPL 23.04.2007 e successivi Accordi modificativi ed integrativi, istituendo altresì specifici Fondi dedicati per le prestazioni agli operai, per il rimborso della "malattia" alle imprese e per la prestazione "CIGO – Apprendisti Artigiani", ai quali attingere, pertanto, con decorrenza dal 1° novembre 2012:

1. ENTE SFERA (1,40%)

Il contributo a favore dell'Ente Sfera viene fissato nella misura dello 1,40% a carico del Datore di Lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 20/05/2004 e da versarsi alla Cassa Edile, il quale viene così ripartito:

- 0,56% al Fondo "Istituzionale Ente Sfera";
- 0,50% al Fondo "Formazione ed Addestramento – Scuola Edile";
- 0,195% al Fondo "Sicurezza e Salute – Comitato Paritetico Territoriale";

- 0,10% al Fondo “626”;

- 0,005% al Fondo “RLST”;

- 0,02% da destinare al Formedil Nazionale;

- 0,01% da destinare al Formedil Regionale;

- 0,01% quale contributo istituzionale alla Commissione Nazionale CPT.

Per garantire i servizi di cui al Fondo “626” si conferma il contenuto dell’ACPL 20.05.2011, mentre per garantire i servizi di cui al Fondo “Formazione ed addestramento” per ciascuno degli anni “Cassa Edile” 2012-2013, e 2013-2014 il plafond sul quale commisurare il budget annuale è costituito dal gettito proprio di tale fondo rimpinguato di una somma pari a € 50.000,00, da reperirsi facendo ricorso all’utilizzo delle risorse accantonate al Fondo “RLST”;

2. CASSA EDILE (2,35%)

Il contributo alla Cassa Edile viene fissato nella misura del 2,35%, con ripartizione di 5/6 a carico del Datore di Lavoro (1,95%) e 1/6 a carico del Lavoratore (0,40%).

Detto contributo, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.24 del CCNL 20/05/2004, viene così ripartito:

- 1,88% al Fondo “Istituzionale Ente Cassa Edile”;
- 0,25% al Fondo “Prestazioni agli operai”
- 0,20% al Fondo “MIMP”;
- 0,02% quale contributo istituzionale alla CNCE.

3. ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE – APE (2,98)

L’aliquota del Fondo Anzianità Professionale Edile (APE) è fissata nel 2,98% da calcolare sempre sugli elementi della retribuzione di cui al

punto 3) dell'art.24 del CCNL 20/05/2004;

4. PREVEDI (0,005%)

L'aliquota "Prevedi" viene fissata nello 0,005% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 20/05/2004;

5. LAVORI USURANTI (0,10%)

L'aliquota "Lavori Usanti" viene fissata nello 0,10% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 20/05/2004;

6. CIGO – APPRENDISTI (0,30%)

Il "Fondo CIGO apprendisti", istituito con ACPL 18/05/2009, viene alimentato dai contributi versati unicamente dalle imprese che impiegano lavoratori con qualifica di apprendista nella misura dello 0,30% della retribuzione percepita da ciascun Apprendista da calcolare sempre sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 20/05/2004.

7. CIGO – APPRENDISTI ARTIGIANI (1,00%)

Analogamente, per le imprese edili artigiane che applicano il proprio contratto di categoria (secondo quanto previsto dal CCNL 23 luglio 2008) e regolarmente iscritte all'Ente Cassa Edile di Ragusa viene istituito, sempre con decorrenza 1° Novembre 2012, il "Fondo CIGO apprendisti artigiani" che verrà alimentato dai contributi versati unicamente dalle imprese artigiane che impiegano lavoratori con qualifica di apprendista nella misura dell' 1,00% della retribuzione percepita da ciascun apprendista; a fronte della suddetta contribuzione, le Imprese artigiane ed

i loro apprendisti potranno utilizzare la prestazione secondo le condizioni e le modalità dell'ACPL 18/05/2009.

Le Parti, con riferimento alla prestazione CIGO, come oggi disciplinata nei precedenti punti 6. e 7., stabiliscono che la consistenza al 30.10.2012 dell'attuale Fondo "CIGO", tenuto dalla Cassa Edile di Ragusa, venga così ripartito a far data del 1° novembre 2012:

- 30% al Fondo "CIGO – APPRENDISTI";

- 70 % al Fondo "CIGO – APPRENDISTI ARTIGIANI".

Indennità di Trasporto

In riferimento all'Art.9, del CCPL 23.04.2007, con decorrenza dal 1° novembre 2012, gli importi complessivi giornalieri previsti a titolo di indennità di trasporto, confermando i contenuti di cui all'art. 8 del medesimo CCPL, vengono aggiornati con i seguenti valori:

A) fascia entro i 15 km dai limiti territoriali: € 0,90 giornalieri;

B) fascia oltre i 15 km dai limiti territoriali: € 1,60 giornalieri;

L'indennità di trasporto, che non è comunque dovuta per i cantieri posti entro i limiti territoriali di cui al citato art.8, per i cantieri di cui alla precedente lettera B), ove l'impresa vorrà predisporre mezzi propri per consentire al lavoratore il raggiungimento del cantiere, allo stesso, è unicamente dovuto l'importo giornaliero di € 0.90.

L'indennità di trasporto, ove spettante, è dovuta anche nei casi di impossibilità di inizio lavori per avversità atmosferiche e conseguente ricorso alla C.I.G. a condizione che il Lavoratore abbia fatto registrare la sua presenza in cantiere.

Fondo Assistenza Imprenditori Edili

Con riferimento all'Art.10, del CCPL 23.04.2007, come modificato dall'ACPL

14.09.2007, dal 1° novembre 2012 l'aliquota viene fissata nello 0,50%.

Indennità sostitutiva di Mensa

Con riferimento all'Art.11, del CCPL 23.04.2007, dal 1° novembre 2012 il valore dell'indennità sostitutiva di mensa viene fissato in Euro 1,80 giornaliero.

Ferie

Con riferimento all'art.14, del CCPL 23.04.2007, dal 1° novembre 2012 le Parti concordano di articolare la fruizione delle 4 settimane di ferie nel seguente modo:

- n. 2 settimane durante il periodo estivo (da giugno a settembre);
- n.1 settimana per esigenze dell'impresa;
- n.1 settimana per esigenze del lavoratore.

Prestazioni Assistenziali

Con riferimento all'art.16, del CCPL 23.04.2007, e al suo Allegato "9", dal 1° ottobre 2012 le Parti concordano di adottare il nuovo regolamento che si allega al presente quale "Allegato A".

Indennità per lavori speciali

Le Parti, considerato che il 1° gennaio 1996 è entrato in vigore il D.L.vo 626/94 che ha profondamente innovato la pregressa normativa sulla sicurezza e tutela dei posti di lavoro, preso atto che dal 15 maggio 2008 è efficace il D.L.vo 81/2008, Testo Unico per la Sicurezza, che ha maggiormente rafforzato le tutele e le garanzie sulla salute dei lavoratori, concordano nel considerare già ampiamente superata la disciplina dell'art.19 del CCPL 23.04.2007 e dichiarano che, quanto meno, sin dal 15 maggio 2008 non sussistevano più i presupposti delle condizioni di disagio che giustificavano la vigenza del predetto art.19, per cui il medesimo non viene più riproposto nel presente Accordo.

Le Parti, di contro, confermano, nei valori di maggiorazione, le indennità di cui

agli artt.12 e 13 del CCPL 23.04.2007.

Bonus Premialità

Le Parti, coscientemente consapevoli di voler valorizzare gli sforzi delle Imprese e dei Lavoratori sul campo della legalità, della regolarità e della sicurezza, istituiscono in via sperimentale e per tutta la vigenza del presente Accordo il “Bonus Premialità”.

Pertanto alle Imprese aderenti ad una delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro, e sue diramazioni territoriali, firmatarie di specifici “Protocolli di Legalità” con il Ministero dell’Interno, e sue diramazioni territoriali, che rispettino le modalità operative delle rispettive Linee guida quali regole e procedure cui conformarsi sia nelle fasi di selezione dei propri partners, subappaltatori e fornitori al fine di realizzare una scelta responsabile e qualificata, sia per rafforzare i livelli di sicurezza sul lavoro e per garantire misure per il rispettoso ossequio dei contratti di lavoro, è riconosciuto un bonus premiale pari al 40% dei contributi a loro carico versati alla Cassa Edile di Ragusa (1,88%) e all’Ente Sfera (1,20%).

Le Parti, conseguentemente, concordano di adottare il nuovo regolamento che si allega al presente quale “Allegato B”.

Carenza Malattia

Le Parti confermano l’istituto della carenza malattia, per eventi non superiori a sei giorni per anno, usufruibile nella misura massima di numero tre giorni in ogni semestralità Cassa Edile, anche se riferita a più eventi.

Vacanza Contrattuale

Le Parti, anche al fine di prevenire nei termini consensuali e transattivi occasioni di conflitto fra datore di lavoro e prestatore d'opera, demandano alla contrattazione aziendale la possibilità di riconoscere ai lavoratori, impiegati ed

operai, una indennità di vacanza contrattuale che abbia le caratteristiche della transattività.

L'eventuale avvio, trattazione e conclusione della contrattazione aziendale dovrà avvenire entro il 31.12.2012 e con l'assistenza ed il supporto di ANCE Ragusa e delle OO.SS..

Validità e durata

Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della provincia di Ragusa con decorrenza dal 1° novembre 2012 e avrà durata fino alla data che sarà stabilita dalle Parti Sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.

Letto Confermato e sottoscritto